

COMUNE DI VALLEDOLMO
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

REVISORE UNICO

Verbale n. 52 del 23/04/2024

OGGETTO: parere stralcio Sottosezione 3.3 P.I.A.O. 2024/206 - PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE.

Il Revisore unico dei Conti del Comune di Valledolmo, nella persona del Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davi, nominato con deliberazione dell'Organo Consiliare n. 32 del 08/10/2021, esaminata la documentazione pervenuta tramite posta elettronica certificata in data 18/04/2024, composta da:

- proposta di deliberazione di Giunta Municipale, n.49 del 09/04/2024 avente ad oggetto "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 – Approvazione”;

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui «*Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente*»;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019 secondo il quale «*i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione*»;
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita «*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)*»;



- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
- l'art. 1, comma 562, della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella commessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;

Esaminata

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) che prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità

ANNO 2024

CAT.	AREA	PROFILI E PROF.	UNITA'	PROIEZIONE VERTICALE IN DERIVA (IMPLEMENTAZIONE ORARIA)	CONCORSO ESTERNO	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	COST.
FN DA	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Iduzione Direttiva/Tecnica	1			€ 34.325,00	10
FN DA	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Iduzione Direttiva/Contabile	1	€ 2.635,59			54
FN CI	Area degli Istruttori	Iduzione Contabile	1	€ 8.996,53			54
FN CI	Area degli Istruttori	Assistentato e Ingegneria Contabile e Iduzione Contabile (off. tecnico contabile)	2	€ 10.790,65			10
FN HI	Area degli Operatori Esperti	Assista	1	€ 3.372,33			54
FN HI	Area degli Operatori	Tecnico generale	1	€ 4.592,69			50
TOTALI				€ 30.387,79		€ 34.325,00	
FN DA	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Assistente Sociale (Assunzione dalla legge 276/2023 art. 7 comma 797 e ss.)	1			€ 17.587,69	18

ANNO 2025

CAT.	AREA	PROFILI E PROF.	N. ASSUNZIONI TOTALI	CINQUE OCCUPAZIONALI	CONCORSO ESTERNO	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	COST.
FN DA	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Iduzione Direttiva/Tecnica (gestione servizi per il cliente)	1			€ 17.162,50	50
FN DA	Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione	Iduzione Direttiva/Tecnico (gestione servizi per il cliente)	1			€ 14.655,83	50
TOTALI						€ 14.655,83	€ 17.162,50

ANNO 2026

CAT.	PROFILI E PROF.	N. ASSUNZIONI TOTALI	PROIEZIONE VERTICALE	CONCORSO ESTERNO	Art. 110 D.Lgs. 267/2000	COST.

Considerato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2020	3.873.205,96
entrate correnti anno 2021	3.681.722,35
entrate correnti anno 2022	4.542.061,35
media entrate correnti	4.032.329,88
stanziamento definitivo FCDE 2022	392.268,06
spesa di personale 2018	1.529.120,54
spesa di personale 2022	1.303.519,65
% rapporto spese di personale 2022	(1.303.519,65)
media entrate correnti – FCDE	(3.640.061,82)
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	27,20
% incremento su base 2018 [art. 5 D.M.]	0
capacità assunzionali	231.598,00

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione sono programmate le seguenti risorse in relazione al fabbisogno di personale:
 - previsione 2024 €1.556.640,11 (macro 101 pagina 21 della nota integrativa);
- le assunzioni ipotizzate comportano un incremento su base annua della spesa di personale in misura pari ad euro 0,00 (n. 3 cessazioni nel 2023) risparmio di € 88.391,19;
- computando l'impatto delle assunzioni ipotizzate, l'andamento del valore soglia si presenta come segue:

anno 2024	35,81 %
anno 2025	39,68 %
anno 2026	38,56 %

Tenuto conto che

- l'Ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2020	2021	2022
risultato di amministrazione (lett. E)	-1.106.429,29	-872.129,25	-450.455,46
equilibrio di bilancio (voce W2)	-298.956,89	339.366,78	1.024.633,55

- con deliberazione n. 12 del 15/03/2024 del Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- con deliberazione n. 21 del 27/07/2023 del Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto dell'esercizio precedente 2022;
- con deliberazione n. 41 del 29/11/2023 del Consiglio Comunale è stato approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- al fine di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale disequilibrio e che presentano il seguente andamento:

Indicatore		2024	2025	2026
1.1	Rigidità strutturale di bilancio <i>Incidenza spese rigide (Disavanzo+ spesa personale + debito) /entrate correnti)</i>	27,32%	27,40%	27,63%
3.1	Indicatore di equilibrio economico-finanziario <i>Incidenza spesa personale/spesa corrente</i>	22,90%	22,90%	23,18%
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	3,67%	3,79%	3,79%
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	3,32%	3,38%	3,38%
3.4	Spesa di personale pro-capite (dato 2022)	486,07	486,07	486,07
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari (dato 2022)	13,75	13,75	13,75
8.2	Sostenibilità debiti finanziari (dato 2022)	2,06	2,06	2,06

Visti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile della delibera di Giunta con la quale si delibererà in merito al PIAO, espressi dal Responsabile del Settore Finanziario.

Il Revisore unico dei Conti, ai sensi dell'art. 239 del TUEL,

esprime

parere favorevole sullo stralcio al PIAO 3.3 – Sottosezione – PIANO TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE.

Raccomanda

- che prima di procedere alle assunzioni e copertura di posti venga verificato il rispetto delle condizioni necessarie per dare seguito a detti fabbisogni;
- nel corso dell'attuazione del piano occupazionale: di effettuare una costante e puntuale opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti dalla normativa in materia di assunzioni del personale e di spese del personale, con l'adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti dalle modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilanci degli Enti Locali;
- di attuare tutte le misure possibili per il contenimento delle spese del personale in termini assoluti.

L'Organo di revisione

Dott. Pierluigi Antonino Marcello Davi
